

COMUNE DI BOVOLENTA

Provincia di Padova

IL REVISORE DEI CONTI

PARERE N. 22 del 25/01/2023

*_*_*

Parere sull'approvazione del diniego stralcio parziale art. 1, c. 227-229, legge 197/2022 (Parere ai sensi dell'art. 239, c. 1 lett. b) punto 7 Tuel)

*_*_*

Oggi 24/01/2023 la scrivente Revisore Unico del Comune di Bovolenta Dott.ssa Silvia Dal Lago, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2021, ha concluso l'esame della proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "DINIEGO ALLO STRALCIO DEI DEBITI AI SENSI DELL'ART. 1 C. 227-229 L. 197 DEL 29/12/2022"

Premesso e considerato:

- l'articolo 1, comma 227, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

Verificata la documentazione sottoposta dal Comune in merito all'ammontare dei debiti;

EFFETTUATO

il previsto controllo anche tenuto conto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,

Tanto premesso e sulla base di detta documentazione,

IL REVISORE

sulla base di quanto previsto nell'art. 239 c.1 lett. b) punto 7 del TUEL

ESPRIME

per quanto sopra evidenziato, **parere favorevole** al diniego dello stralcio dei debiti come disposto ai sensi dell'art. 1 c. 227-229 l. 197 del 29/12/2022.

Il Revisore dei Conti raccomanda, da ultimo, di procedere all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare alla pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente.

Dott.ssa Silvia Dal Lago

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005